



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE, DA EFFETTUARSI MEDIANTE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIFORMIMENTO E GESTIONE DI N. 113 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E ALIMENTI CONFEZIONATI (SNACK E ALTRI GENERI ALIMENTARI) - SUDDIVISO IN LOTTI - PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA” PER LA DURATA DI ANNI TRE E CON PREVISIONE DI UN ULTERIORE AGGIUDICAZIONE PER ALTRI DUE ANNI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, DEL LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

LOTTO n. 1 – CIG 7456011EE8

LOTTO n. 2 – CIG 7456442298

Responsabile Unico del procedimento:

Dott. Gianfranco Coppola – tel. 0957307484 – e - mail: gcoppola@unict.it

Struttura organizzativa competente:

Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare

Palazzo Sangiuliano – piano I

P.zza Università 16, – Catania

e-mail: ac.appam@unict.it

M. D.



PREMESSA

1. Nel quadro delle iniziative volte ad offrire servizi all'utenza, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività di studio e di lavoro, è emanato il presente Capitolato che, redatto in titoli ed articoli, ha ad oggetto la prestazione, in regime di concessione, del "servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania" e stabilisce tutte le prescrizioni concernenti l'esecuzione del servizio e delle relative attività e obblighi connessi cui sarà tenuto il "Concessionario" in seguito all'espletamento della relativa procedura selettiva.
2. Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. L'affidamento della Concessione è suddiviso per lotti, in relazione ai locali all'interno dei quali dovrà svolgersi il servizio (così come specificati all'art. 2 e all'**Allegato B** del presente Capitolato).
4. Tra l'Università degli Studi di Catania (in seguito denominata "Università") e il beneficiario della Concessione (d'ora in avanti "Concessionario") si instaurerà un rapporto regolato dalle norme e dai principi di diritto pubblico concernenti le concessioni, oltre che dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, tutti gli ulteriori "Atti di gara" e relativo contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.
5. Il presente Capitolato - redatto in conformità alle disposizioni ambientali in materia di *green economy* e dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - è corredato dai seguenti "ALLEGATI" (che ne costituiscono parte integrante) contenenti dati e informazioni - di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo - necessari per la quantificazione del parco macchine, l'individuazione delle sedi cui è destinato il servizio, nonché per la definizione di aspetti operativi e di dettaglio delle attività connesse.

Nello specifico:

Allegato A – "Sedi e popolazione", contenente:

- l'indicazione delle sedi in cui devono essere installati i distributori automatici (raggruppati in lotti) e dei dati numerici relativi ai dipendenti (docenti e personale tecnico-amministrativo) e agli studenti che "potenzialmente popolano" le relative sedi;

Allegato B – "Schema collocazione distributori e planimetrie", contenente:

- il numero dei distributori - divisi per tipologia (alimenti preconfezionati e bevande fredde/bevande calde) - in riferimento ad ogni sede (di cui all'allegato A) e relative planimetrie nelle quali viene indicata la collocazione dei distributori;

Allegato C – "Beni, relative caratteristiche minime e prezzi", contenente:

- sez. I: i beni minimi, le relative caratteristiche e i relativi prezzi unitari massimi;



- sez. II: i prodotti ulteriori che il Concessionario può inserire in sede di offerta (o nel corso dell'esecuzione del contratto) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del presente Capitolato.
- **Allegato D – D.U.V.R.I.**

TITOLO I OGGETTO E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto della Concessione

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 36, 60, 95 comma 2, e 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi decreti ministeriali attuativi e Linee guida ANAC, del "servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - **suddiviso in lotti** - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania", da collocarsi negli spazi all'uopo destinati e suddiviso in lotti così come specificati all'art. 2.

2. Nello specifico il Concessionario sarà tenuto a provvedere, a proprie spese e cura, alle seguenti attività:

- I. fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati (all'inizio del servizio o, nel corso dell'esecuzione del contratto, quando richiesto dall'Università nei casi specifici indicati nel presente Capitolato);
- II. collocazione, in prossimità dell'area di ristoro, di idonei contenitori tenuti in perfette condizioni igieniche per la raccolta differenziata dei rifiuti (secondo la normativa vigente nel Comune di Catania) derivanti dall'utilizzo dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- III. gestione e rifornimento dei distributori automatici, per tutta la durata della Concessione;
- IV. pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e degli impianti e ogni altra attività funzionale alla ottimale conduzione e gestione del servizio (compreso il regolare svuotamento dei portarifiuti a servizio delle macchine) nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igienico - sanitarie;
- V. interventi di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori che risultino necessari per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti;
- VI. disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine della Concessione (o, nel corso di svolgimento del servizio, quando richiesto dall'Università nelle ipotesi previste dal presente Capitolato) e contestuale ripristino degli spazi in *statu quo ante*.

Art. 2 – Suddivisione dei lotti

1. La Concessione è suddivisa in lotti, di seguito elencati, individuati in relazione ai locali all'interno dei quali devono essere collocati i distributori:

LOTTO 1

Amministrazione Centrale

- 1) Palazzo Centrale Universitario, Piazza Università n. 2 (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 2) Palazzo Sangiuliano, Piazza Università n. 16 (Catania) – n. 8 DISTRIBUTORI;



- 3) Palazzo Gioeni, Via Fragalà n. 10 (Catania) – n. 1 DISTRIBUTORE;
- 4) Ex Accademia delle Belle Arti, Via a. di Sangiuliano n. 257 (Catania) – n. 3 DISTRIBUTORI;
- 5) Palazzo Bellini, Piazza Teatro Massimo (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 6) CLMA, Via Antonino di Sangiuliano n. 197 (Catania) – n. 3 DISTRIBUTORI;

Dipartimento Scienze Biologiche Geologiche Ambientali

- 7) Biologia Animale, Via Androne n. 81, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 8) Orto Botanico, Via Etnea n. 397, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 9) Ex Conservatorio delle Vergini del Borgo, Via Empedocle 58, (Catania) – n. 4 DISTRIBUTORI;
- 10) Palazzo Ramondetta, Corso Italia n. 57, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Scienze Umanistiche

- 11) Ex Monastero dei Benedettini, Piazza Dante Alighieri n. 32, (Catania) – n. 9 DISTRIBUTORI;
- 12) Officine Culturali, Piazza Dante Alighieri n. 32, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;

Scuola Superiore di Catania

- 13) Villa San Saverio, Via Val di Savoia n. 9, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

- 14) Polo Didattico di Via Gravina, Via Gravina n. 12, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 15) Palazzo Pedagoggi, Via Vittorio Emanuele II n. 51, (Catania) – n. 5 DISTRIBUTORI;
- 16) Palazzo Dusmet, Via Cardinale Dusmet n. 163, (Catania) – n. 3 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Scienze della Formazione

- 17) Immobile via Ofelia – aule, Via Ofelia n. 1, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 18) Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca n. 36, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 19) Le Verginelle, Via Teatro Greco n. 84; (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Giurisprudenza

- 20) Polo Didattico Roccaromana, Via Roccaromana n. 45 (Catania) – n. 5 DISTRIBUTORI;
- 21) Via Penninello (Catania) – n. 1 DISTRIBUTORE;

Per un totale di n. 64 distributori (n. 34 distributori caldi e n. 30 distributori freddi).

Con riferimento al lotto n. 1, si specifica che gli edifici indicati ai nn. 1, 8, 9, 18 sono di proprietà del Demanio Statale, pertanto i relativi contratti saranno stipulati e gestiti dal predetto Ente.

LOTTO N. 2.

Dipartimento di Matematica e Informatica

- 1) Edificio 4 della “Cittadella Universitaria”, Via Santa Sofia n. 64, (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;
- 2) Edificio 5 della “Cittadella Universitaria”, Via Santa Sofia n. 64, (Catania) – n. 6 DISTRIBUTORI;
- 3) Edificio 11 (Segreteria Studenti), Via Santa Sofia n. 64 (Catania) – n. 2 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Scienze del Farmaco

- 4) Edificio 2, Via Santa Sofia n. 64, (Catania) – n. 5 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Chimica

- 5) Edificio 1, Via Santa Sofia n. 64, (Catania) – n. 5 DISTRIBUTORI;

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

- 6) Edificio Bioscientifico, Via Santa Sofia n. 100, (Catania) – n. 7 DISTRIBUTORI;
- 7) Azienda Agraria Sperimentale, Via Santa Sofia n. 100, (Catania) – n. 1 DISTRIBUTORE;
- 8) Edificio Agraria, Via Val di Savoia n. 5, (Catania) – n. 6 DISTRIBUTORI.



Dipartimento Fisica e Astronomia

9) Edificio 6, Via Santa Sofia n. 64, (Catania) – n. 5 DISTRIBUTORI;

Torre Biologica

10) Via S. Sofia n. 64, (Catania) – n. 7 DISTRIBUTORI.

Lingue e Letteratura Straniera – Sede di Ragusa Ibla

11) Via Marangio s.n.c., (Ragusa Ibla) – n. 3 DISTRIBUTORI;

Per un totale di n. **49 distributori automatici** (distributori caldi n. 24 e distributori freddi n. 25)

Con riferimento al lotto n. 2, si specifica che gli edifici indicati ai nn. 7 e 8 sono di proprietà rispettivamente del Demanio Forestale e Regionale, pertanto i relativi contratti saranno stipulati e gestiti dai predetti Enti.

2. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 50 e s.m.i. le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per entrambi i lotti.

3. I locali di seguito elencati sono nella disponibilità dell'Università in qualità di locataria:

- Immobile via Ofelia – aule, Via Ofelia n. 1, (Catania) - (facente parte del lotto n. 1);
- Palazzo Bellini, Piazza Teatro Massimo (Catania) – (facente parte del lotto n. 1);
- CLMA, Via Antonino di Sangiuliano n. 197 (Catania) – (facente parte del lotto n. 1);
- Piazza Chiaromonte, (Ragusa Ibla)– (facente parte del lotto n. 2).

Conseguentemente, l'Università - qualora dovesse perdere la disponibilità dei locali indicati - si riserva di disporre, nel corso della Concessione, uno spostamento dei distributori installati nelle predette strutture in altri locali. Gli eventuali costi di trasloco saranno a carico dell'Università e il canone di concessione potrà essere rideterminato nei limiti di legge in accordo tra le parti (in funzione delle dimensioni e della funzionalità dei nuovi spazi messi a disposizione del Concessionario).

Art. 3 – Valore stimato della Concessione

1. Il valore presunto della Concessione in oggetto, con riferimento al periodo di tre anni, è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in circa Euro 539.609,64 (IVA esclusa), così di seguito suddiviso per ciascun lotto:

Lotto n. 1: euro 381.014,09 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 328,50 di oneri per la sicurezza;

Lotto n. 2: euro 158.595,55 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 328,50 di oneri per la sicurezza;

2. Tenuto conto della possibilità di procedere ad un ulteriore affidamento per altri due anni ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac, il valore complessivo stimato è di circa euro 899.349,41 (IVA esclusa).

3. Il valore stimato della Concessione, da considerarsi al lordo dell'importo dovuto dall'aggiudicatario a titolo di canone (quantificato in euro 14.240,48 per il lotto n. 1 e in euro 11.183,04 per il lotto n. 2 per la durata di ogni anno in base ai presunti consumi di energia elettrica che saranno a carico dell'Università) è stato calcolato tenendo conto della pregressa esperienza in ordine al numero di erogazioni relative all'anno 2017 per ciascuna categoria di prodotto (*rectius*, di beni minimi tassativamente richiesti) in riferimento ad un "campione" di utenza. Tale numero di erogazioni è stato poi oggetto di una operazione di proporzione in riferimento: al numero potenziale di utenza per entrambi i lotti e al numero potenziale di battute annuali. Il predetto dato è stato poi moltiplicato per la media dei prezzi fissati a base



di gara per ciascuna categoria di prodotto e per la durata della Concessione. Si è proceduto quindi a sommare i dati parziali così ottenuti.

4. Poiché l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e dipendente da una pluralità di parametri aleatori (tra cui l'efficienza nella gestione del servizio), tale stima ha carattere puramente indicativo.

L'Università, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantisce un numero minimo di utenti.

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Università non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che saranno somministrate quotidianamente e in totale.

Il valore stimato, così come indicato, non impegna dunque in alcun modo l'Università e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

5. La tipologia dettagliata dei distributori da installare nelle varie strutture (suddivisa in distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati/distributori di bevande calde) è dettagliatamente indicata nell'**Allegato B** del presente Capitolato.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

1. L'affidamento della Concessione avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 - Durata della Concessione

1. Il servizio avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto (o con decorrenza dalla data dell'effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di inizio prevista), al termine dei quali l'Università potrà decidere di procedere ad un ulteriore affidamento della durata di anni due ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Nel caso in cui l'Università ritenga di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Concessione cesserà di fatto e di diritto senza alcun onere di questa Università di notificare preventivo avviso e il Concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Art. 6 - Ubicazione dei locali - luoghi di esecuzione del servizio – numero dei distributori

1. Per l'elenco delle sedi comprese nella Concessione (e dei relativi lotti) si rinvia all'**Allegato A** al presente Capitolato.

2. Per l'individuazione degli spazi ove è prevista la collocazione dei distributori e per il numero di distributori, si rinvia all'**Allegato B** al presente Capitolato.

3. L'Università si riserva, a suo insindacabile giudizio e in funzione delle proprie esigenze, di riorganizzare gli spazi e/o di modificare i locali assegnati per la gestione del servizio. Gli eventuali costi di trasloco saranno a carico dell'Università. In questo caso il canone di concessione potrà essere rideterminato nei limiti di legge in accordo tra le parti (in funzione delle dimensioni e della funzionalità dei nuovi spazi messi a disposizione del Concessionario).

4. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio, sia in termini di tipologia e/o numero di distributori, sia in termini di spazi e/o edifici universitari, il Concessionario sarà obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso.



Art. 7 – Rapporti economici tra il Concessionario e l'Università

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario deve corrispondere un canone a favore di questa Università.

La controprestazione a favore del Concessionario, a fronte del predetto canone, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione.

Il canone, comprendente la manutenzione ordinaria programmata dei locali e degli impianti, raccolta rifiuti, vigilanza, consumo idrico, consumo di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento e condizionamento, è stabilita forfetariamente in € **14.240,48** + IVA (per il primo lotto) e in € **11.183,04** (per il secondo lotto) per ciascun anno di durata del contratto.

2. L'importo è da corrispondersi in rate quadrimestrali anticipate di uguale importo previa emissione di fattura da parte dell'Università, con pagamento a 30 giorni dall'emissione della medesima. Il presente corrispettivo sarà assoggettato al regime vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.

3. Dall'inizio del secondo anno la somma di cui sopra potrà essere aggiornata in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati verificatosi rispetto all'anno precedente, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Università.

4. Qualsiasi ulteriore spesa necessaria per l'espletamento del servizio e adempimento degli obblighi - così come previsti da tutti gli "Atti di Gara" e successivo contratto - è ad esclusivo carico del Concessionario.

5. Per i soli distributori degli edifici indicati ai nn. 1, 8, 9, 18 (lotto n. 1) e ai nn. 7 e 8 (lotto n. 2) dell'art. 2 del presente Capitolato, il Concessionario dovrà impegnarsi, altresì, alla sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Agenzia del Demanio e a corrispondere al predetto ente il relativo canone. Si evidenzia che è fatto salvo il diritto dell'Agenzia di richiedere un canone superiore, uguale o inferiore a quello stabilito dall'Università. L'atto di concessione dovrà essere trasmesso all'Università entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione.

Art. 8 – Rischio di gestione

1. Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio, che dovrà essere svolto in forma organizzata e con autonomia di mezzi, attrezzature e personale.

Il Concessionario, conseguentemente, non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale scarsa o mancata utilizzazione da parte dell'utenza.

L'Università non garantisce il Concessionario in merito ad un ammontare minimo dei prodotti erogandi, nonché all'esatto ammontare del fatturato del servizio, i quali potranno anche risultare di ammontare inferiore a quello stimato nell'ambito della procedura di selezione del Concessionario, dovendosi intendere il servizio in concessione da prestarsi "al bisogno" dell'utenza ed avendo dichiarato il Concessionario in sede di presentazione dell'offerta la piena remuneratività dei prezzi offerti in ragione delle valutazioni autonomamente compiute in sede di redazione dell'offerta economica.

Resta fermo, in tutti i casi, l'impegno del Concessionario a soddisfare il 100% delle richieste degli utenti.



2. Il Concessionario inoltre, sin dal momento della presentazione dell'offerta, accetta che nelle strutture in cui dovranno essere installati i distributori sono presenti e potranno coesistere dei punti bar ristoro.
3. Si segnala che l'Università ha in animo di avviare, in un prossimo futuro che potrebbe riguardare anche il periodo della Concessione in oggetto, l'installazione (eventualmente anche all'interno degli spazi destinati al presente servizio come individuati nelle allegate planimetrie) di alcuni erogatori di acqua potabile POU, "point of use" riservati alla comunità accademica (docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico amministrativo e studenti), allacciati direttamente alla rete idrica e senza oneri per l'utente finale. Il Concessionario si impegna sin d'ora ad accettare quanto sopra senza avanzare obiezioni o richieste di indennizzi di sorta.
4. Sempre al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una propria stima circa il possibile volume d'affari connesso al servizio, si rinvia all'**Allegato A** del presente Capitolato nel quale è indicato il numero specifico degli studenti, dei docenti, dottorandi e ricercatori e del personale tecnico amministrativo degli uffici e dei Dipartimenti cui fanno capo gli edifici compresi nei vari lotti.
5. Si segnala, inoltre, che, fatta salva di norma la settimana di Ferragosto e il periodo delle festività natalizie, l'Ateneo è aperto tutto l'anno, anche se l'attività didattica di maggiore concentrazione studentesca si svolge nel periodo compreso tra il mese di settembre e giugno; il calendario accademico viene deciso annualmente; quello del corrente anno accademico è consultabile sul sito internet dell'Ateneo <https://www.unict.it/it/didattica/calendario-didattico>. Ad ogni modo, in caso di chiusure straordinarie, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo (o opporre la non corresponsione del canone dovuto) per la mancata erogazione del servizio.

TITOLO II MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 – Caratteristiche minime dei distributori

1. I distributori devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e rispondenti a quanto disposto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, dalle norme CEI EN 60335 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita") e dalle norme di sicurezza, prevenzione infortuni e incendi.
2. In base alle esigenze delle sedi e alla conformazione degli spazi individuati, i distributori devono essere installati singolarmente, oppure combinati in gruppi di distribuzione.
3. Su ogni distributore devono essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o *e-mail* il Concessionario per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti o resto esauriti. Ad ogni modo, dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.
4. Ogni distributore deve avere le seguenti caratteristiche funzionali minime:



- essere nuovo o pari al nuovo (di produzione non anteriore all'anno 2014 e in grado di fornire prestazioni equivalenti a quelle di distributori nuovi), perfettamente funzionante e privo di difetti tecnici;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale;
- essere dotato di dispositivo per l'erogazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde), tale da consentire anche l'erogazione di bevande senza zucchero;
- essere dotato di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande;
- essere compatibile con un sistema di utilizzo di acqua potabile di rete;
- essere sollevato dal suolo in modo da consentire una corretta pulizia del pavimento sottostante;
- essere costituito, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio sia nelle fasi di igienizzazione;
- essere dotato di adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna durante il prelevamento del prodotto da parte dell'utente);
- essere dotato di un software di controllo che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate;
- erogare prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità;
- essere predisposto di gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica di diverse pezzature (fino almeno a 5 centesimi di euro);
- essere dotato di dispositivo per l'erogazione del resto di diverse pezzature (fino almeno a 5 centesimi di euro);
- essere funzionante con denaro contante e chiave, tessera magnetica ricaricabile o altro strumento elettronico "cash less". Queste ultime dovranno essere distribuite agli studenti e dipendenti dell'Università che ne facciano richiesta gratuitamente (senza spese né deposito cauzionale) e dovranno essere identici per tutti i distributori installati;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

5. Il Concessionario non potrà, di propria iniziativa, apportare alcuna variazione in ordine al numero di distributori installati, alla loro ubicazione e alla loro tipologia.

Eventuali modifiche in tal senso dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Università e dovranno essere autorizzate preventivamente dall'Area competente.

6. Nel corso del contratto il Concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione dell'Università e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 10.



7. L'Università si riserva la facoltà di ordinare la rimozione e sostituzione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie; il Concessionario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, i distributori entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Università.

Art. 10 – Beni minimi e modalità di esecuzione del servizio

1. Il Concessionario deve assicurare la fornitura dei prodotti ai distributori, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del contratto e a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare.

I prodotti devono avere una data di scadenza non inferiore a 6-7 giorni (anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il__").

2. I prodotti devono essere di prima qualità, di rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari e avere le caratteristiche indicate nell'**Allegato B** al presente Capitolato.

3. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al rifornimento di tutti i prodotti indicati nell'**Allegato C** del presente Capitolato (sezione I) e a quelli ulteriori indicati in sede di offerta indicati nell'**Allegato C** del presente Capitolato (sezione II).

5. Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio e in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie.

6. Fermo il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e di qualunque genere non alimentare, il Concessionario, inoltre, potrà somministrare - solo a seguito di valutazione del prezzo e autorizzazione da parte di questa Università - ulteriori prodotti che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del servizio.

7. L'Università si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della Concessione.

Art. 11 - Prezzi

1. Il Concessionario è vincolato a mantenere invariati i prezzi offerti in gara per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di adeguare gli stessi, a partire dall'inizio del secondo anno, agli indici ISTAT-FOI, ovvero di adeguare gli stessi ad eventuali variazioni dell'IVA; l'adeguamento potrà avvenire, previa circostanziata richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito di una apposita istruttoria e nel rispetto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, eventuali modifiche e varianti dovranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. Nell'effettuare l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto, si dovrà tenere conto che, per motivi legati ad esigenze di praticità del servizio, in nessun caso il prezzo di vendita di ciascun singolo prodotto potrà riportare la seconda cifra decimale diversa da zero. Pertanto l'adeguamento sarà effettuato in base ad una logica compensativa, seguendo criteri di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.



TITOLO III OBBLIGHI INERENTI L'AVVIO DEL SERVIZIO

Art. 12 - Stipula del contratto

1. Il Concessionario deve, entro e non oltre 20 (venti) giorni consecutivi dall'aggiudicazione, provvedere a richiedere ed ottenere, con spese a proprio carico, tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, licenze e permessi necessari per l'espletamento del servizio oggetto della Concessione.

Nello specifico è tenuto a produrre:

- tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva (salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000);
- il manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;
- le attestazioni di conformità dei distributori automatici alla normativa vigente;
- i nominativi del personale addetto per l'espletamento delle attività connesse alla Concessione e copia del contratto di lavoro dei dipendenti.

Il Concessionario deve inoltre produrre:

- polizza assicurativa di responsabilità civile e attestazioni inerenti la regolarità dei pagamenti dei relativi premi (così come stabilito dall'art. 28 del presente Capitolato);
- cauzione definitiva così come quantificata negli ulteriori "Atti di Gara";
- un piano di manutenzione (basato sulle schede tecniche delle apparecchiature e sui manuali d'uso e manutenzione ordinario) delle attrezzature, apparecchiature, impianti. Il piano di manutenzione ordinaria deve essere previamente concordato e approvato dall'Università, che si riserva di apportare, durante tutto il periodo della Concessione e ogni qual volta si rendesse necessario, le opportune prescrizioni in ordine alla modifica o integrazione del piano.

La stipulazione del contratto è subordinata alla trasmissione di tutta la documentazione sopra elencata.

2. L'Università non potrà essere, in alcun modo, chiamata in causa per l'eventuale mancato ottenimento o il venir meno delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario durante la durata del rapporto contrattuale o ulteriore affidamento ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro, da parte delle autorità, della autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio oggetto di concessione sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Università.

3. Il Concessionario deve presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo concordati con l'Università per la stipula del contratto. L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la decadenza immediata dall'aggiudicazione e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Università per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 13 - Aggiunte al contratto

1. Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo con il



Concessionario; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambi i predetti soggetti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Sono a totale carico del Concessionario le spese di bollo e le spese di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 15 – Consegna degli spazi

1. A seguito della stipula del contratto, saranno resi disponibili i locali. Di tale operazione sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale corredato da idonea documentazione fotografica adeguata ad attestare lo stato dei luoghi all'atto della consegna degli stessi al Concessionario.

Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 20 giorni (venti) consecutivi – o il diverso termine indicato in sede di offerta - entro il quale il Concessionario deve concludere gli interventi di allestimento dei locali necessari per l'installazione dei distributori e dare avvio al servizio.

2. Il Concessionario deve garantire l'adempimento della "Relazione tecnica", presentata in sede di offerta, avente ad oggetto le modalità organizzative e gestionali del servizio di ristoro e le opere di adeguamento dei locali.

3. La realizzazione dei lavori di installazione dei distributori avverrà sotto la sorveglianza dell'Area Tecnica dell'Università secondo un piano concordato con la predetta Area, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

4. In corso d'opera l'Ufficio Tecnico competente dell'Università procederà a delle verifiche e, alla conclusione degli interventi, accerterà, redigendo apposito verbale di constatazione, la corrispondenza tra gli allestimenti effettuati e quelli indicati in sede di offerta.

La redazione di detto verbale costituisce condizione essenziale per il concreto inizio dell'esercizio del servizio e della relativa contabilizzazione del corrispettivo della concessione.

5. Prima dell'avvio dell'attività il Concessionario, in accordo con l'Area competente dell'Università, potrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di eventuali ulteriori piccoli interventi edili e/o impiantistici che ritenesse necessari per l'espletamento del servizio oggetto della Concessione (nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro).

6. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità sopra descritte per cause imputabili al Concessionario, sarà facoltà dell'Università concedente risolvere il contratto mediante comunicazione scritta e provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale prevista dal Disciplinare di Gara (fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi).

Art. 16- Responsabile del contratto

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Università, prima dell'inizio dei lavori necessari per l'installazione dei distributori, il nominativo di un proprio Responsabile del contratto al quale dovranno rapportarsi gli uffici di questa Università, fornendo tutti i



recapiti, anche telefonici, presso i quali raggiungere detto Responsabile. Dovrà, inoltre, comunicare per iscritto eventuali variazioni del Responsabile stesso.

2. Il Responsabile del contratto cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso, coordina l'attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare il Responsabile del contratto deve:

- comunicare tempestivamente i nominativi delle persone addette al servizio ed eventuali cambiamenti degli stessi;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal capitolato e delle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente agli Uffici competenti dell'Università eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

3. In caso di assenza del Responsabile del contratto (dovuta a qualunque causa) deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

4. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente al Concessionario.

5. I costi relativi all'attività svolta dal Responsabile del contratto sono a carico del Concessionario.

6. L'Università, qualora detto Responsabile svolga in maniera insoddisfacente le sue funzioni, potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione dello stesso.

TITOLO IV ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 17- Oneri ulteriori

1. In dipendenza ed in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato, il Concessionario assume gli oneri per:

- le certificazioni prescritte per legge, inerenti il servizio oggetto della Concessione;
- le opere ed apprestamenti utili, di protezione o di segnaletica, necessarie per l'esecuzione del servizio;
- l'organizzazione e la disponibilità di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione del servizio;
- la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari alle operazioni di consegna, verifica e regolare esecuzione del servizio nonché per la misurazione, in contraddittorio con i Tecnici autorizzati dell'Ateneo, dei servizi prestati;
- la fornitura, a tutto il personale impiegato nel servizio di cui alla Concessione, di tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità della Società di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente;
- la pulizia dei locali dopo ciascun intervento con l'allontanamento ed il trasporto a proprie spese alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, (imballaggi ecc.) entro 12 ore, senza creare difficoltà alle altre lavorazioni, senza ostacolare il regolare



svolgimento delle attività didattiche e scientifiche e senza creare situazioni di pericolo e/o disagio;

- presentazione (ogni anno entro il 31 dicembre) di una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

Art. 18 – Manutenzione dei distributori

1. La manutenzione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio, sia ordinaria sia straordinaria, è a completo carico del Concessionario.

Nello specifico, il Concessionario è tenuto a:

- verificare periodicamente l'ottimale funzionamento dei distributori;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza nel tempo più breve possibile per non ritenere sussistente un'ipotesi di disservizio;
- effettuare l'assistenza tecnica nel caso di segnalazione guasti, entro 12 ore;
- effettuare il rifornimento dei distributori in caso di assenza totale o quasi totale dei prodotti, entro 12 ore;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza nel tempo più breve possibile per non ritenere sussistente un'ipotesi di disservizio;
- installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti – dotati di coperchio a riporto automatico - per la raccolta differenziata di diverso colore (in modo da evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti come plastica, lattine, rifiuti solidi urbani) e sostituirli qualora diventino inadatti allo scopo;
- effettuare la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori.

2. Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) devono essere eseguiti da personale specializzato.

Art. 19 – Personale addetto al servizio

1. Il Concessionario deve disporre di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore e in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il numero di addetti al servizio deve essere sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità delle attività previste nel presente Capitolato, negli ulteriori "Atti di Gara" e nel contratto che sarà stipulato.

Il Concessionario si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

Si obbliga altresì ad applicare e a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.

2. Il suddetto obbligo vincola il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.



3. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate nel corso della Concessione per tutti i dipendenti.
4. Il Concessionario deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
5. L'impiego di energia elettrica, acqua potabile da parte del Concessionario deve essere effettuato da personale esperto, che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche d'intercettazione; ogni eventuale responsabilità in materia di sicurezza antinfortunistica è a carico del Concessionario. Lo stesso Concessionario deve fornire inoltre a tutto il personale indumenti da lavoro da indossare durante le ore di servizio e quant'altro previsto dalle disposizioni di legge.
6. Il Concessionario riconosce il diritto di questa Università di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio.
7. L'Università rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e attività connesse e il Concessionario.

Art. 20 – Obblighi del Concessionario al termine del servizio

1. Al termine del contratto, e nello specifico entro trenta giorni dalla data di scadenza o risoluzione dello stesso, il Concessionario deve, a propria cura e spese, rimuovere le proprie apparecchiature, provvedendo al ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.
2. Eventuali migliorie attribuibili ad interventi del Concessionario saranno, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Università, senza che lo stesso possa vantare diritti di sorta.
3. In caso il Concessionario non provveda allo sgombero degli spazi, a ciò provvederà direttamente l'Università con addebito delle relative spese al Concessionario, trattenendo le relative somme dalla garanzia definitiva.

TITOLO V – PRESENTAZIONE OFFERTA

Art. 21. - Requisiti per la partecipazione alla procedura

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica professionale, indicati nei successivi punti del presente articolo.

1.1. Requisiti di ordine generale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 oppure, ai sensi della normativa



vigente, insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.2. Requisiti di idoneità professionale:

- a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all'attività oggetto della presente procedura di gara. Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

1.3. Requisiti di capacità economica – finanziaria:

- a) fornire almeno due idonee referenze bancarie rese da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

1.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati per un numero di distributori pari o superiore a 50 (cinquanta) annuali. E' necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti. Si specifica che, per servizi analoghi, si intendono quelli riconducibili alle "forme speciali di vendita al dettaglio" di prodotti alimentari, ossia: spacci interni, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza e tv, commercio tramite internet (così come definite dalla L.R. n. 28/199 e dalla Legge n. 122/2010);
- b) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di gestione per la qualità) o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- c) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale) o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- d) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di gestione della sicurezza alimentare) o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

2. I concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva dovranno possedere i requisiti in conformità alle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Offerta tecnica

1. L'offerta tecnica deve essere costituita, pena esclusione, dai seguenti elaborati:

- "Relazione tecnica", redatta in lingua italiana per un numero massimo di 100 facciate (50 pagine stampate fronte /retro) in formato A4 (carattere Times New Roman 14, interlinea singola, margini 2,5 per i quattro lati e numerazione consequenziale e univoca delle pagine) che illustri dettagliatamente:

- a) organizzazione e gestione delle attività operative inerenti lo svolgimento del servizio e le attività connesse con la concessione;
- b) le caratteristiche dei distributori utilizzati;



- c) le caratteristiche dei prodotti offerti in distribuzione;
- d) le strategie e le modalità operative per la tutela ambientale;
- e) le proposte migliorative.

2. Modulo "Offerta tempo", nel quale deve essere indicato il termine complessivo (espresso in numero di giorni, interi e consecutivi) offerto per completare l'allestimento iniziale dei distributori (in modo tale da essere perfettamente funzionanti ed operativi presso le sedi cui sono destinati).

Tale termine, per essere valutato positivamente, deve essere inferiore a quello massimo previsto dall'art. 15 del presente Capitolato (ossia giorni venti).

3. Per ogni tema sopra indicato, i concorrenti devono illustrare in maniera dettagliata le proprie proposte sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato, nei relativi allegati e nel Disciplinare di Gara, evidenziando in particolare gli elementi oggetto di valutazione delineati nel successivo art. 25 (tabella 3 e 4).

Art. 23 - Offerta economica

1. L'offerta economica deve essere costituita, a pena di esclusione, dal seguente elaborato:

- Modulo "Offerta Economica" avente ad oggetto: il listino prezzi offerti con indicato, per ciascuno dei prodotti di cui all'**Allegato C, sez. I**, il relativo prezzo unitario offerto, sia in cifre sia in lettere, che non può essere superiore a quello posto a base di gara. I prezzi devono essere indicati con due cifre decimali e devono essere arrotondati ai cinque centesimi di euro. Nello stesso modulo deve altresì essere indicata, sia in cifre sia in lettere, la percentuale media di ribasso offerta sui prezzi dei prodotti di cui all'**Allegato C, sez. I**, risultante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti, espressa con due cifre decimali e calcolata mediando la somma dei ribassi offerti per ogni prodotto o gruppo di prodotti, con il numero totale dei prezzi esposti. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno arrotondate matematicamente alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra gli elementi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l'indicazione dell'offerta più bassa. Si precisa che i prodotti indicati nell'**Allegato C, sez. II** non sono soggetti a ribasso.

Art. 24 - Suddivisione del punteggio

1. La Concessione del servizio in oggetto verrà aggiudicata facendo riferimento all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica.

3. Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel presente paragrafo con i relativi punteggi.

4. In sede di esame delle offerte l'amministrazione potrà richiedere elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

5. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 77 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi precisati nell'art. 25.

6. L'attribuzione dei punteggi sarà calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte di questa Amministrazione, mediante il criterio



dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con la ripartizione tra valutazione dell'offerta tecnica e valutazione dell'offerta economica, come da seguente tabella:

Tabella 1

	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punti (max)
1	Qualità complessiva	70
2	Prezzo offerto	30
	TOTALE	100

Art. 25 – Valutazione della proposta tecnica qualitativa e dell'offerta economica

1. La Commissione attribuirà i punti per l'offerta tecnica fino ad un massimo di 70 su 100 utilizzando gli elementi di valutazione e i criteri elencati di seguito in ordine decrescente di importanza (così come previsto dall'art. 173, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) da A) a F):

Tabella 2

Criteri	Punti (max)
	70
A) organizzazione e gestione delle attività operative inerenti lo svolgimento del servizio e le attività connesse con la concessione	20
B) caratteristiche dei distributori utilizzati	15
C) caratteristiche dei prodotti offerti in distribuzione	15
D) proposte migliorative	10
E) strategie e modalità operative per la tutela ambientale	5
F) "Offerta tempo"	5

Fermo restando l'obbligo per l'aggiudicataria a garantire, con propri mezzi, la continuità del servizio in modo corretto per tutta la durata della Concessione, saranno valutati positivamente, secondo i criteri indicati nella tabella successiva, i seguenti modelli organizzativi e programmi di manutenzione e assistenza.


Elementi indicati nel modulo "Relazione Tecnica"

Tabella 3

A) <u>Organizzazione e gestione delle attività operative inerenti lo svolgimento del servizio e le attività connesse con la concessione - PUNTI MAX 20</u>



Sottocriteri A	Punteggio massimo
	20
A1 programmazione e modalità operative per l'approvvigionamento di alimenti e bevande, volte a garantire il costante rifornimento delle macchine e la disponibilità continuativa dei prodotti.	4
A2 programmazione e modalità operative per la pulizia e la sanificazione dei componenti interni delle macchine nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e del manuale HACCP.	4
A3 programmazione e modalità operative per la risoluzione di guasti. Si specifica che dal punteggio indicato massimo di 4 punti, un punto verrà attribuito in caso di possesso della certificazione F-GAS (patentino frigorista).	4
A4 programmazione e modalità operative per garantire la conservazione dei prodotti che devono essere conservati a basse temperature (e, in particolare, il mantenimento della catena del freddo, nelle fasi di stoccaggio, trasporto e rifornimento).	4
A5 programmazione e modalità operative per l'assistenza agli utenti.	4
B) Caratteristiche dei distributori utilizzati PUNTI MAX 15	
Sottocriteri B	Punteggio massimo
	15
B1 Anno di fabbricazione dei distributori successivo al 2014.	10
B2 Aggiunta di macchinette per la distribuzione di spremute di arancia (fino ad un massimo di 4 per struttura).	3
B3 Possibilità di utilizzare carte di credito per il pagamento dei prodotti da parte degli utenti.	2
C) Caratteristiche dei prodotti offerti in distribuzione PUNTI MAX 15	
Sottocriteri C	Punteggio massimo
	15
C1 Disponibilità di prodotti ulteriori rispetto a quelli minimi (indicati nell'All. C, sez. I) tra quelli elencati nella sez. II dell'All. C (il cui prezzo non è soggetto a ribasso)	10
C2 Disponibilità di prodotti provenienti da commercio equo-solidale	1
C3 Disponibilità di prodotti senza conservanti	2
C4 Disponibilità di utilizzo di zucchero di canna o integrale nelle bevande calde	2
D) Proposte migliorative PUNTI MAX 10	
Sottocriteri D	Punteggio



	massimo
	10
D1 Soluzioni e accorgimenti tecnici che consentano un agevole utilizzo dei distributori da parte di utenti disabili	5
D2 Eventuali proposte di abbonamento, agevolazione o promozione a beneficio degli utenti, con relativo sconto	5
E) Strategie e modalità operative per la tutela ambientale PUNTI MAX 5	
Sottocriteri E	Punteggio massimo
	5
E1 Soluzioni tecniche per l'utilizzo e il mantenimento di distributori di elevata classe energetica e conformi ai criteri ambientali minimi pertinenti in materia di <i>green economy</i>	3
E2 Utilizzo di bicchieri e palette in materiale ecologico e riciclabile, o biodegradabile e compostabile, conformi ai criteri ambientali minimi pertinenti in materia di <i>green economy</i>	2

Elementi dal Modulo "Offerta tempo".

Tabella 4

F) Termine per l'allestimento iniziale dei distributori PUNTI MAX 5	Punti (max)
	5
F1 Punteggio calcolato matematicamente, sulla base di quanto indicato dal concorrente nell'apposito modulo "Offerta tempo" (inferiore a 20 giorni consecutivi).	5
TOTALE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA	70 PUNTI

2. Con riferimento alla valutazione dell'offerta economica (elementi indicati nel Modulo "Offerta Economica") di seguito viene riportata la tabella nella quale sono indicati i prezzi massimi delle 4 categorie di prodotti (di cui all'Allegato C, sez. I, del Capitolato).

Tabella 5 – Offerta economica punteggio massimo 30/100

A- BEVANDE CALDE	PREZZO MAX (IVA e tasse incluse)
caffè espresso corto	€ 0,40
caffè lungo	€ 0,40
caffè macchiato	€ 0,40



cappuccino,	€ 0,50
capp-ciok;	€ 0,50
latte;	€ 0,50
latte macchiato;	€ 0,50
decaffeinato;	€ 0,50
the	€ 0,50
cioccolata	€ 0,50

B - BEVANDE FREDE	PREZZO MAX (IVA e tasse incluse)
acqua oligominerale (in PET da 50 cl.).	€ 0,50
succhi di frutta tetrapak da 200 ml	€ 0,70
bibite analcoliche in lattine e plastica PET da 330 ml	€ 0,70
the in plastica PET da 50 cl e tetrapak da 200 ml	€ 0,70

C – ALIMENTI MONOPORZIONE DOLCI	PREZZO MAX (IVA e tasse incluse)
wafer (almeno 2 tipologie)	€ 0,80
crostatine (almeno 2 tipologie)	€ 0,80
croissant (almeno 2 tipologie)	€ 0,90
plum-cake (almeno 2 tipologie)	€ 0,90
biscotti al cioccolato (almeno 4 tipologie)	€ 0,80
biscotti (almeno 4 tipologie)	€ 0,80



snack dietetici (almeno due tipologie)	€ 0,90
--	--------

D - ALIMENTI MONOPORZIONE SALATI	PREZZO MAX (IVA e tasse incluse)
schiazzatine (almeno 2 tipologie)	€ 0,90
cracker (almeno 2 tipologie)	€ 0,80
taralli (almeno 2 tipologie)	€ 0,90
patatine (almeno 2 tipologie)	€ 0,80

3. Non saranno ammesse offerte nelle quali sia espresso un importo in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espresso un ribasso/importo offerto nelle due forme (cifre e lettere).

4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei Capitolati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della Concessione nonché offerte incomplete e/o parziali.

5. Questa Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

6. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo questa Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 26 - Attribuzione dei punteggi

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con il metodo aggregativo compensatore, mediante l'applicazione della seguente formula generale, secondo le indicazioni e le modalità di calcolo contenute nelle linee guida attuative del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha fornito in materia di offerta economicamente più vantaggiosa:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- $P(a)$ è il punteggio attribuito ad ogni offerta valutata (a);
- n è il numero totale degli elementi di valutazione;
- W_i è il punteggio massimo attribuito a ciascun elemento riportato nella Tabella 3;
- $V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabili tra (zero) ed 1 (uno);
- \sum_n è la sommatoria.

a) Calcolo delle medie:

Per ognuno dei sotto criteri di valutazione tecnico – qualitativi (nella precedente tabella, elementi da A1 ad E2 compreso) i coefficienti $V(a)_i$ ($i = 1, 2, \dots, 16$), di cui alla formula sopra indicata, saranno determinati mediante la Media aritmetica dei coefficienti, variabili tra 0 e



1, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente di valutazione
Non valutabile/ insufficiente	0,0
Sufficiente	0,2
Adeguito	0,4
Discreto	0,6
Buono	0,8
Ottimo	1,0

b) Trasformazione in medie definitive (coefficienti V)

Conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuna offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta per ciascun elemento di valutazione da A1 a E2 e proporzionando successivamente a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.

c) Calcolo del punteggio qualitativo di valutazione delle offerte (P).

Acquisiti i coefficienti V (medie definitive) e sulla base dei valori dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri, si procederà allo sviluppo della formula $P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$.

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (Modulo "Offerta tempo" – Elemento F), il coefficiente $V_1(a)$ è determinato dalla formula di seguito specificata:

$$V_1(a) = (20 - T(a)) / (20 - T(\min))$$

Dove:

$V_1(a)$ = coefficiente di valutazione, variabile tra 0 e 1, calcolato per l'elemento (a);

T(a) = termine offerto dal concorrente;

T(min) = termine minimo offerto, fra tutte le offerte valide.

Il relativo punteggio $P_1(a) = V_1(a) * 5$.

Il punteggio dell'Offerta Tecnica, per ogni concorrente, è determinato dalla sommatoria di tutti i punteggi calcolati per gli elementi tecnici, cioè $P(a) + P_1(a)$.

Si precisa che non verranno ammesse alla fase successiva, le offerte che totalizzeranno un punteggio complessivo $P(a) + P_1(a)$ inferiore a 40/70 nella valutazione dell'offerta tecnica.

2. Per la **valutazione dell'offerta economica** (percentuale media di ribasso offerto sul listino prezzi) il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo medio.

Alle altre offerte sarà assegnato, per ciascuna categoria, il punteggio secondo le seguenti formule:

$$P_2(a) = V_2(a) * 30,$$

$$V_2(a) = (\% (a) - \% \min) / (\% \max - \% \min),$$



Dove:

$V_2(a)$ = coefficiente di valutazione variabile tra 0 e 1 calcolato per il concorrente (a);

% (a) = percentuale offerta dal concorrente (a);

%min = percentuale minima offerta tra tutte le offerte valide;

%max = percentuale massima offerta tra tutte le offerte valide;

3. La gara sarà aggiudicata all'offerta che realizzerà il punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) $P(a) + P_1(a) + P_2(a)$ più elevato.

In caso di parità nei punteggi totali, la gara sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il miglior punteggio per l'Offerta Tecnica.

In caso di parità anche dei punteggi tecnici, la gara sarà aggiudicata tramite sorteggio tra i concorrenti che avranno ottenuto il miglior punteggio a pari merito.

TITOLO VI CONTROLLI, DIVIETI E RESPONSABILITA'

Art. 27 – Controllo della merce

1. L'Università ha facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso laboratori dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania o presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Area Territoriale Catania, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare opposizione.

2. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o Istituto suddetti.

3. I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario, nel più breve tempo possibile, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento della prevista penale ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

4. In ogni caso, il Concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Art. 28 - Assicurazioni

1. Prima dell'avvio dei lavori finalizzati all'installazione dei distributori automatici, il Concessionario deve comprovare, producendone copia, di aver stipulato una adeguata polizza di responsabilità civile con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 e non inferiore a € 3.000.000,00 a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

2. Qualora l'Impresa dovesse già essere in possesso di una polizza di responsabilità civile farà emettere un'appendice alla stessa per la concessione oggetto del presente Capitolato.



Art. 29 - Responsabilità

1. L'Università è esonerata da qualsiasi responsabilità e/o onere assicurativo per furti, tentativi di furto con scasso, atti vandalici a danno dei distributori automatici e non risponde della sottrazione delle merci e/o delle somme di denaro ivi contenute.

L'Università non è dunque depositaria delle macchine e delle attrezzature di proprietà del Concessionario, rimanendo la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

2. Il Concessionario non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità di cui sopra, la presenza in loco del personale di direzione e di sorveglianza dell'Università.

3. L'Università è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del Concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Art. 30 - Danni a terzi

1. Il Concessionario assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dovesse occorrere a cose o persone, liberando l'Università da ogni responsabilità o conseguenza civile e penale.

2. Il Concessionario assume la piena ed incondizionata responsabilità - in materia di lavoro e sicurezza - per quanto attiene al personale impiegato, a qualunque titolo, nel servizio.

3. Il Concessionario è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

4. Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dal Concessionario sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

5. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a manlevare l'Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Direttore dell'esecuzione del contratto e certificato di verifica di conformità

1. L'Università, in sede di stipula del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto le cui principali funzioni saranno quelle del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali sono eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il Direttore dell'esecuzione, entro 45 giorni dal termine del contratto, rilascerà il Certificato di verifica di conformità quando verrà accertata la regolare e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il certificato dovrà contenere gli estremi del contratto.



Il certificato, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Concessionario, sarà inviato al Responsabile del Procedimento che provvede agli adempimenti di competenza in merito allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 32 - Forza maggiore

1. Nel caso in cui il Concessionario, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, sarà sollevato da responsabilità e quindi dall'applicazione delle penali solo qualora sia in grado di dimostrare che il mancato o ritardato servizio è imputabile a causa di forza maggiore.
2. Tuttavia, qualora la forza maggiore determini una mancata esecuzione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste nonché – nel caso in cui il Concessionario non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti – il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la cauzione, fatto salvo il maggior danno subito.
3. In ogni altro caso il Concessionario non può, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, neanche in caso di controversia con l'Università.

Art. 33 - Penali

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 24 ("Forza maggiore"), in caso di mancata o di tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale, l'Università sarà legittimata ad applicare al Concessionario una penale nella percentuale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo complessivo dovuto a titolo di canone di concessione, secondo la gravità dell'inadempimento.
2. In particolare, si procederà all'applicazione delle penali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
 - a) in caso di esaurimento di una qualunque tipologia minima di prodotto nel medesimo distributore, protratta per oltre 24 ore;
 - b) in caso di guasto tecnico tale da impedire il regolare funzionamento di un distributore, per oltre 4 ore;
 - c) in caso di verifica di prodotti non conformi rispetto a quanto richiesto nell'**Allegato C** al presente Capitolato o previsto per legge;
 - d) in caso di mancato rispetto della scadenza per il pagamento della somma di cui al precedente art. 7 del presente Capitolato;
 - e) in caso di ritardato sgombero dei locali a fine servizio.
3. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, il Concessionario non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale definitivo. Il Concessionario dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Art. 34 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subconcessione



1. Salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte. Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.
2. E' vietata la subconcessione

Art. 35 – Clausole risolutive espresse

1. L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell'Università;
 - b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
 - c) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall'Università dopo due diffide formali dell'Università;
 - d) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
 - e) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori;
 - f) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore così come previsto dall'art. 24 del Capitolato, tempestivamente notificate all'Università;
 - g) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Università, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Capitolato;
 - h) installazione non autorizzata di nuovi distributori presso i locali dell'Ateneo;
 - i) cessione o subconcessione in tutto o in parte del servizio assunto.
2. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Università e a suo insindacabile giudizio.
3. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso; l'Università si riserva di incamerare la cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. La Concessione decadrà in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività.

Art. 36 – Cessazione della Concessione, revoca, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si richiamano le disposizioni di cui all'art.176 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la Concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di trenta giorni dando comunicazione dell'intervenuto provvedimento.
3. In caso di revoca il Concessionario è obbligato a liberare i locali entro e non oltre i trenta giorni successivi alla notifica. In mancanza l'Università provvederà direttamente a far sgomberare i locali.
4. Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Università potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.



L'Università addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico.

Art. 37 – Procedimento per l'applicazione di penalità, cessazione, revoca e risoluzione

1. L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della cessazione, revoca e risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R.
2. Nel caso in cui le controdeduzioni non saranno accolte dall'Università ovvero non vi sarà data risposta o le stesse non saranno giunte nel termine indicato il provvedimento sarà considerato definitivo.
3. Il Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

Art. 38 - D.U.V.R.I.

1. Ai fini della presente gara si è ritenuta sussistente la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi del D.lgs. 81/08; pertanto sono previsti oneri di sicurezza per una annualità pari a € 109,50 (per i dettagli si rinvia all'**Allegato D**).

In relazione ai vari lotti, dunque, gli oneri di sicurezza per il triennio sono i seguenti

- Lotto n. 1 euro 328,50.
- Lotto n. 2 euro 328,50.

2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario, prima dell'avvio delle attività specifiche, deve prendere contatti con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, Ing. Antonino Gulisano, tramite e-mail gulisano@unict.it o telefono 095 7307887, per le attività di coordinamento e le informazioni inerenti i rischi ed organizzazione delle proprie attività e per ricevere informazioni a sua volta sui rischi presenti nei luoghi oggetto della fornitura e sulle Procedure di emergenza vigenti in Ateneo .

3. Per il pagamento del corrispettivo relativo ai costi della sicurezza, il Concessionario deve emettere annualmente note di rimborso, intestate a Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, Catania, con allegata documentazione giustificativa attestante il rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI. Il pagamento avverrà, previa verifica positiva, a 30 giorni data emissione nota.

Art. 39 - Domicilio legale

1. Per l'esecuzione del contratto il Concessionario elegge domicilio nel Comune di Catania.

Art. 40– Legge applicabile al contratto

1. Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 41 – Perfezionamento del contratto

1. Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Università e il Concessionario perfezioneranno il contratto.

Art. 42– Controversie



1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e l'Università in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Catania, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 43 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 44 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che al Codice Civile e alla normativa vigente di settore.

Art. 45 – Tutela della Privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., i dati forniti dall'Università o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio saranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio o in relazione ad esso. Tale obbligo deve essere osservato anche da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori (nonché di tutti coloro che saranno coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio).

Art. 46 - Composizione capitolato speciale

1. Il presente Capitolato è composto da una premessa, da n. 46 articoli e n. 4 allegati.

Il DIRETTORE GENERALE
(Avv. Candeloro Bellantoni)